

Assicurazione di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.

Prodotto: Prima Tutela Famiglia Ed. 07/2015 Agg. 10/2019

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 28/10/2022

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Via : Piazza San Carlo Numero civico : 161 CAP : 10123 Città : Torino
Telefono : 011.0920601/011.5627373 Sito internet : www.ucaspa.com e-mail : uca@ucaspa.com PEC : pecuca@legalmail.it
Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/09/1994 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, approvato il 29 aprile 2022, si riportano le seguenti informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa: il Patrimonio netto ammonta a circa € 33,76 milioni, di cui Capitale Sociale: € 6,00 milioni -i.v.-, Riserve patrimoniali: circa € 21,30 milioni e utile dell'esercizio: circa € 6,46 milioni. In data 24 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR - "Solvency and Financial Condition Report") al 31 dicembre 2021, disponibile sul sito internet dell'impresa (www.ucaspa.com). Nella relazione SFCR sono specificati i seguenti requisiti di capitale di solvibilità alla data del 31 dicembre 2021: il requisito patrimoniale di solvibilità -SCR (Solvency Capital Requirement)- pari a circa € 15,50 milioni; il requisito patrimoniale minimo -MCR (Minimum Capital Requirement)- pari a circa € 6,98 milioni; i Fondi propri della Compagnia -OF (Own Funds)- a copertura del SCR, pari a circa € 34,10 milioni; il valore dell'indice di solvibilità -Solvency Ratio-, che rappresenta il rapporto tra i fondi propri della Compagnia ed il requisito di capitale di solvibilità SCR, pari al 219,96%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Tutela Legale:

Il pagamento delle spese legali e peritali entro i limiti del massimale di € 5.000 per evento e illimitato per anno assicurativo. Qualora sia stato assicurato un massimale inferiore a quanto sopra precisato, si applica il massimale indicato sulla scheda di polizza.

Perdite Pecuniarie:

Il pagamento delle perdite pecuniarie "Indennizzo forfetario utenze domestiche" in caso di perdita d'impiego e disoccupazione per licenziamento del Contraente lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, che al momento della stipula della polizza abbia superato il periodo di prova, con massimale di € 500 per evento e per anno assicurativo. Per fatturazioni inferiori a € 500 per sinistro, il rimborso è pari all'80% dell'importo pagato.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è comunque rapportata ai massimali concordati con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

L'assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni di Assicurazione ed è comunque esclusa per quanto non forma oggetto di espressa e specifica disciplina o per quanto non inerente al rischio assicurato: controversie amministrative (ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato), materia societaria, materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affini; successioni, donazioni; vertenze relative a diritto di famiglia; controversie tra famigliari assicurati, parenti e affini sino al sesto grado, vertenze derivanti da intermediazione-compravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati; usucapione del diritto di proprietà, diritti reali; morosità, prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria; titoli di credito, azioni, obbligazioni e strumenti finanziari derivati; controversie con Istituti od Enti Previdenziali, con Compagnie di Assicurazione, fatto salvo quanto previsto alla voce "Arbitrato, Mediazione e Azione legale nei confronti di Compagnie di Assicurazione"; recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi; azioni revocatorie fallimentari; locazione a terzi di immobili; fatti della circolazione; vertenze di lavoro, fatto salvo quanto previsto alla voce "Vertenze con gli addetti ai servizi domestici"; perizie di parte ove non sussista contestazione, attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione extragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale, pagamento di sanzioni pecuniarie comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi organo giurisdizionale e autorità, spese legali per liti temerarie accertate giudizialmente, spese di trasferta, spese di domiciliazione; controversie derivanti dalla partecipazione a concorsi; vertenze non attinenti direttamente alla sfera della vita privata, extraprofessionale; controversie relative alla partecipazione in Società anche solo in qualità di socio di capitale; detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate. Sono escluse le vertenze tra il Contraente e gli Assicurati, fatto salvo quanto espressamente previsto alle singole garanzie, le vertenze tra Assicurati con la stessa polizza nonché tra il Contraente- Assicurati e la Società UCA. L'assicurazione non è operante per quanto non inerente al rischio assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: la denuncia di sinistro, unitamente alla relativa documentazione, deve essere inviata da parte del Contraente e/o Assicurati unicamente alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto, tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza, salvo casi di comprovata urgenza. Modalità di presentazione: a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail anche non certificata, purché supportate da adeguata ricevuta, sito istituzionale www.ucaspa.com - Area Assicurati.
	Assistenza diretta/in convenzione: non esistono enti/strutture convenzionate con la Compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese: l'impresa svolge direttamente l'attività di gestione dei sinistri come previsto dall'Art. 164 Codice delle Assicurazioni Private.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come disposto dall'Art. 2952 Cod. Civ.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	- Se il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave, le dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto (Art. 1892 Cod. Civ.). - Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e reticenti non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (Art. 1893 Cod. Civ.).
Obblighi dell'impresa	La Società si impegna a pagare l'indennizzo entro 60 giorni dalla completa istruzione del fascicolo, purché non sussistano cause ostative.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, ad eccezione della voce indicizzazione: salvo diversa indicazione, il contratto è indicizzato. Il premio è comprensivo di imposte e diritti, ove previsti.
Rimborso	È prevista la ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte, in caso di recesso dal contratto esercitato dall'Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Nel caso di promozione e collocamento del contratto di assicurazione a distanza, il Contraente può esercitare il cd. diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al nucleo familiare per fatti della vita privata.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione:

La quota parte percepita in media dagli intermediari consta di: provvigioni medie pari al 28%, con possibilità di applicazione dei diritti se previsti, nella misura massima del 11%, con il massimo di 67 euro.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti UCA o dai loro collaboratori o dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a:

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Reclami - P.zza San Carlo 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel.: 011/092.06.41 - Fax diretto: 011/198.357.40 - e mail: reclami@ucaspa.com - reclamiuca@legalmail.it

Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all'esame degli stessi, Ufficio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per il caso in cui il reclamo riguardi comportamenti tenuti da un intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia, pertanto, necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente).

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità per le eventuali successive azioni giudiziarie.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

- ARBITRATO: in caso di disaccordo tra gli Assicurati e la Società per la risoluzione di controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: www.ec.europa.eu/fin-net.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Modello come da Allegato 5 al Reg. IVASS n. 41/2018.